



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA

Regolamento del Presidio della Qualità

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e le funzioni del Presidio della Qualità di Ateneo (PQA), in coerenza con le vigenti disposizioni in materia di autovalutazione, valutazione periodica e accreditamento del sistema universitario italiano.

Art. 2

Competenze e funzioni

1. Il Presidio della Qualità è un organo di amministrazione dell'Ateneo che svolge un ruolo centrale nell'Assicurazione della Qualità (AQ) e ha il compito primario di dare attuazione alla Politica della Qualità sulla base degli indirizzi degli organi di governo.
2. Al Presidio sono attribuite le funzioni seguenti:
 - la promozione della cultura della qualità nell'Ateneo;
 - la costruzione dei processi per l'AQ;
 - la supervisione dello svolgimento adeguato e uniforme delle procedure di AQ;
 - la proposta di strumenti comuni per l'AQ e di attività formative per la loro applicazione;
 - il monitoraggio dei provvedimenti intrapresi in seguito alle raccomandazioni e/o condizioni formulate dalla CEV in occasione delle visite esterne;
 - il supporto ai Corsi di Studio, ai loro Referenti, ai Direttori di Dipartimento per le attività comuni;
 - il supporto al miglioramento continuo dei Corsi di Studio e dei Dipartimenti.

In particolare:

- organizza e verifica l'aggiornamento delle informazioni contenute nelle Schede Uniche Annuali (SUA-CdS) e nelle Schede di Monitoraggio Annuale (SMA) dei Corsi di Studio;
- organizza e verifica lo svolgimento delle procedure AQ per le attività didattiche;
- monitora le rilevazioni dell'opinione degli studenti, dei laureandi e dei laureati;
- organizza e verifica l'attività del Riesame dei Corsi di Studio;
- organizza e verifica l'aggiornamento delle informazioni contenute nella Scheda Unica Annuale di ciascun Dipartimento (SUA-RD);
- organizza e verifica lo svolgimento delle procedure di AQ per le attività di Ricerca e di Terza Missione per ciascun Dipartimento, proponendo anche metodi e procedure per il raggiungimento degli obiettivi;

- organizza e verifica i flussi informativi interni ed esterni, in particolare con il Nucleo di Valutazione e l'ANVUR.
3. Il Presidio interagisce strettamente con il Nucleo di Valutazione, le Commissioni Paritetiche docenti-studenti, i Referenti per la Qualità dei Dipartimenti, i Coordinatori dei Corsi di Studio e delle strutture didattiche.

Art. 3

Composizione e durata

1. Ai sensi dell'art. 21, comma 4 dello Statuto dell'Università di Messina (emanato con D.R. n. 1244 del 14.05.2012 e successivamente modificato con D.R. n. 3429 del 30.11.2014) il PQA è costituito da cinque docenti e da tre componenti del personale tecnico-amministrativo. Dei cinque docenti, un professore ordinario svolgerà le funzioni di Coordinatore e tre dovranno essere rappresentanti di ognuna delle tre macroaree scientifico-disciplinari del Senato Accademico ('Scienze', 'Scienze della vita', 'Scienze economico-giuridico-umanistiche').
2. Il Coordinatore e i componenti del Presidio sono nominati con Decreto Rettorale e restano in carica per tre anni; il mandato può essere rinnovato per una sola volta consecutiva.

Art. 4

Funzioni del Coordinatore

1. Il Coordinatore rappresenta il PQA e ne promuove e dirige i lavori, assicurando il rispetto della normativa nazionale e interna all'Ateneo.
2. Il Coordinatore risponde del suo operato direttamente al Rettore, interagisce con la Governance di Ateneo, con l'ANVUR, il MIUR, le Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV) e con gli altri organismi pubblici e privati interessati al sistema di Assicurazione della Qualità.
3. Il Coordinatore può nominare un vice-Coordinatore che lo sostituisca in caso di impedimento o di assenza.

Art. 5

Modalità di funzionamento

1. Il PQA predispone un programma annuale di attività e redige una relazione consuntiva a fine anno che viene inviata al Rettore, al Senato Accademico e al Nucleo di Valutazione.
2. Il PQA definisce ogni anno il calendario delle riunioni collegiali ordinarie, che si svolgono di norma una volta al mese, fatta salva la necessità di convocare sedute straordinarie e urgenti.
3. Alle riunioni sono permanentemente invitati a partecipare, senza diritto di voto, altri interlocutori istituzionali competenti nelle materie d'interesse del PQA. Sono permanentemente invitati il Prorettore alla Didattica e Servizi agli Studenti e il Prorettore alla Ricerca, Innovazione e Trasferimento tecnologico.
4. Il PQA è convocato dal Coordinatore, che fissa l'ordine del giorno della riunione. Ciascun componente può chiedere al Coordinatore una riunione straordinaria per trattare questioni ritenute urgenti, nonché l'integrazione dell'Ordine del giorno.
5. La convocazione, contenente l'indicazione dei punti posti all'ordine del giorno, è trasmessa per posta elettronica ai componenti almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, salvo il caso di convocazione di urgenza.

6. Le riunioni sono valide se partecipa la metà più uno dei componenti. Si considerano presenti anche i componenti collegati in via telematica, in audioconferenza o in videoconferenza con la sede della riunione. In caso di assenza del Coordinatore presiede il decano della componente accademica.

7. Per ogni seduta è redatto un verbale riassuntivo inviato a tutti i componenti, che è approvato di regola nella seduta immediatamente successiva.

8. Le funzioni espletate dai componenti del PQA non comportano alcun diritto a specifico trattamento economico.

9. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.

Art. 6

Ineleggibilità e incompatibilità delle cariche

1. I componenti del PQA non possono essere, contemporaneamente al loro mandato, componenti a qualsiasi titolo del Nucleo di Valutazione di Ateneo.

2. Il Coordinatore non può inoltre essere Coordinatore di Corso di Studio.

Art. 7

Gruppi di lavoro

1. Il PQA, per lo svolgimento dei propri compiti, si avvale di tre Gruppi di Lavoro, coordinati dai rappresentanti delle macro-aree e costituiti dai Referenti della Qualità per la Didattica, la Ricerca e la Terza Missione. Ogni Dipartimento individua il proprio docente Referente, che viene nominato con Decreto Rettorale.

2. Il Coordinatore del PQA definisce annualmente un calendario di riunioni allargate anche ai Gruppi di Lavoro.

Art. 8

Collaborazione con gli Organi di Ateneo

1. Il PQA collabora con il Nucleo di Valutazione di Ateneo in ordine all'elaborazione delle linee programmatiche dell'Assicurazione della Qualità e dell'Accreditamento dell'Ateneo ai sensi delle vigenti disposizioni normative nonché alle attività di verifica della corretta attuazione del Sistema di AQ da parte delle strutture preposte alla Didattica, alla Ricerca e alla Terza Missione.

2. Il PQA supporta il Rettore con indicazioni necessarie al Riesame del Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo.

3. Il PQA collabora con ogni altro organo interessato in materia di Assicurazione della Qualità e di valutazione.

Art. 9

Accesso alle informazioni

Nello svolgimento dei compiti attribuiti, il PQA accede alle informazioni relative alla gestione delle attività didattiche e di ricerca dell'Ateneo, nonché a tutte le banche dati ad esse collegate e può richiedere agli Organi statuari, all'Amministrazione centrale, ai Dipartimenti e ai Corsi di Studio atti, dati e informazioni ritenuti necessari allo svolgimento delle attività di competenza.